

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1933

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1997**

---

Modifiche e integrazioni agli articoli 136 e 137  
della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai generalmente riconosciuto, a livello politico, istituzionale e di opinione pubblica, che il nostro Paese e il nostro ordinamento costituzionale «reale» non hanno ancora transitato dalla Prima Repubblica alla così detta Seconda Repubblica o, per usare altro linguaggio, dalla «prima fase» alla «seconda fase» della Repubblica e che l'attuale momento è caratterizzato, a livello di regime politico, da un assetto transitorio che integra un vero e proprio: «regime provvisorio» di governo.

Questa peculiare e specialissima situazione deve far di necessità tollerare realisticamente alcune «devianze formali» dalla purezza e integralità dei principi propri dello «stato costituzionale e di diritto», che dovrebbe essere basato sui principi della divisione dei poteri, sulla *rule of law* e sul «dovuto processo secondo la legge», e ciò specie in materia di posizione e funzioni del Capo dello Stato - ove non si può non accettare una nuova centralità politico-istituzionale dell'organo - e in materia di esercizio della funzione giudiziaria (e non solo giurisdizionale) e della funzione di polizia, dove non si può non prendere atto dell'inderogabile necessità di fronteggiare gravi emergenze, quali quella rappresentata dalla criminalità organizzata, anche con qualche sacrificio temporaneo sul piano dei principi.

Ma la «tolleranza», che la realtà esige e l'emergenza impone nei confronti della purezza e della integralità dei principi, ha anch'essa dei limiti - per quanto «spazio» si voglia concedere alla «provvisorietà» e alla «transitorietà» e alla «emergenza» - valicare o tollerare i quali limiti, costituiti dal principio della divisione dei poteri, del «governo della legge», del «processo come procedimento tra parti», dal contenuto giuridico

e non normativo della funzione giurisdizionale, anche costituzionale, significherebbe acconsentire a un rapido e grave stravolgimento delle fondamenta stesse del nostro edificio costituzionale, rendere incerto e oscuro il cammino verso il rinnovamento istituzionale, vanificare il principio della sovranità popolare che è fondamentale per ogni tipo di democrazia, e i suoi organi supremi: e cioè il «corpo elettorale», come «sovrano reale», e il Parlamento che, come rappresentanza nazionale, è legittimamente il «sovrano legale», centrale all'ordinamento.

Ciò significherebbe inoltre aumentare l'incertezza, non solo del diritto, ma anche dell'economia e della finanza, pubblica e privata, come è avvenuto, tra la tragedia e la farsa, in questi giorni; introdurre ulteriori aspettative populiste e demagogiche nella società sotto la «specie» di una «politica della equità dei giudici»; sopprimere la legge quale strumento democratico di composizione degli interessi; rendere confusa, opaca e inintelligibile l'immagine del nostro Paese verso l'estero in un momento di estrema delicatezza, anche a motivo dei mutamenti che sono intervenuti.

Questi pericoli sono gravi, e ancor più gravi si presentano e sono quando originano da comportamenti - al limite della liceità istituzionale e certo già travalicanti la ordinaria illegittimità - che vanno a colpire principi cardine del regime democratico e rappresentativo, quale quello della «sovranità parlamentare di bilancio», della «nessuna tassa e nessuna spesa al di fuori della rappresentanza», dopo che già per loro opera a usura è stato sottoposto ampiamente l'ordine delle fonti del diritto, basato sulla sovranità popolare, e la stessa certezza e stabilità dell'ordine giuridico.

Nell'immutato grande rispetto per quella che è stata l'opera meritoria della Corte costituzionale, per questo si sottopone al Parlamento la seguente proposta di revisione costituzionale, relativa alla sua posizione e alle

sue attribuzioni, fondata sui limiti «naturali» al potere costituito e alla irresponsabilità in un ordinamento costituzionale rappresentativo basato sulla originaria sovranità popolare di qualunque organo dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

## Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 136 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

«La Corte può dichiarare esclusivamente l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atti aventi forza di legge; con la sua decisione la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, dalla quale non può peraltro derivare alcun altro effetto giuridico. È comunque fatta salva la esclusiva competenza primaria del potere legislativo statale e regionale.

La decisione della Corte che implichi conseguenze, dirette o indirette, per il bilancio dello Stato o delle Regioni, al di fuori di specifiche previsioni di essi, e che come tale sia certificata dal Presidente della Repubblica su richiesta del Governo della Repubblica o dei Consigli regionali, non ha effetto finanziario se non venga convalidata con legge dello Stato o della Regione».

## Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 137 della Costituzione è inserito il seguente:

«I giudici della Corte non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Essi peraltro possono essere revocati singolarmente per cattiva condotta e parimenti può essere revocata anche l'intera Corte, per grave violazione della Costituzione o grave eccesso di potere, con delibera adottata da ciascuna Camera a maggioranza di quattro quinti dei votanti e con la sanzione del Presidente della Repubblica».